

In G.U. il Regolamento sui condhotel

Data di pubblicazione: 8/03/0000

In **Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018** è stato pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13** recante *“la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”*

Si segnalano, in particolare gli articoli 11 e 12 del citato DPR (in vigore dal **21 marzo 2018**).

L’articolo 11 (Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera) dispone, che le Regioni, *“ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale”*, possono prevedere, con proprie norme di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni; la norma prevede altresì che i Comuni, nei casi in cui la variante urbanistica non sia necessaria, possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati all’esercizio alberghiero, con il cambio di destinazione d’uso a civile abitazione e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, a determinate condizioni.

L’articolo 12 (Programmazione locale) dispone invece che le Regioni possano prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel *“in modo che sia assicurata, d’intesa con ciascun Comune interessato, una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera”*

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.